

MUTUA SALUTE

REGOLAMENTO

ARTICOLO 1

Il presente regolamento disciplina il funzionamento della “**SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO – MUTUA SALUTE**” promossa dalla **CNA PIEMONTE**.

ARTICOLO 2

Risultano soci tutti coloro che hanno presentato relativa domanda, avendone i requisiti, che abbiano versato la quota sociale e la cui ammissione sia stata deliberata dall'organo amministrativo; così come recitano gli appositi articoli dello statuto sociale.

L'iscrizione, in qualità di socio, alla Società Mutua, avverrà mediante la sottoscrizione del modulo di autocertificazione e relative autorizzazioni al trattamento dei dati personali.

Ogni socio ha inoltre il diritto di usufruire delle attività predisposte da **MUTUA SALUTE** alle condizioni e nei limiti previsti dallo statuto sociale e stabiliti dal presente regolamento e sulla base delle specifiche delibere assunte dal C.d.A. o dall'assemblea dei soci.

Se entro 60 giorni **MUTUA SALUTE** non comunica il rigetto della domanda di ammissione, il socio è ritenuto ammesso.

ARTICOLO 3

La **quota sociale** una tantum viene stabilita dall'assemblea soci e in nessun caso è previsto il rimborso della quota sociale, come da apposito art. dello statuto.

Si dà inoltre facoltà al C.d.A. di stabilire di anno in anno, con apposita delibera, un eventuale contributo per far fronte alle spese di gestione di Mutua Salute.

ARTICOLO 4

La SOCIETA' nei limiti dello statuto e delle disposizioni di legge, avrà la responsabilità della tenuta e della conservazione dei libri sociali e di tutti i documenti contabili ed amministrativi.

ARTICOLO 5

Tutte le attività di **MUTUA SALUTE** vengono stabilite dagli organi amministrativi in conformità dello statuto sociale e del presente regolamento.

In attuazione alle possibilità espresse nell'art. 4 dello statuto “scopi ed oggetto sociale” vengono individuate tre linee sanitarie allo scopo di rimborsare le spese sostenute, oppure di accedere ai servizi predisposti, nei casi in cui il socio per motivi di salute usufruisca della linea sanitaria scelta e ne faccia richiesta.

Le linee sanitarie sono le seguenti:

- 1) **Linea Sanitaria Completa**
- 2) **Linea Ricoveri e Diagnostica**
- 3) **Linea Ricoveri**
- 4) **Linea Diaria da Ricovero, Diagnostica e Assistenza**
- 5) **Linea Inabilità Temporanea**
- 6) **Linea Assistenza Infortuni**

Avranno diritto alla prestazione della linea scelta tutti i soci che avranno compilato l'apposita proposta di adesione e versato il contributo corrispondente, i loro familiari, intesi come coniuge o convivente more uxorio e figli risultanti dallo stato di famiglia oppure fiscalmente a carico.

Potranno presentare proposta di adesione ad una delle linee sanitarie tutti i soci che avranno il requisito di essere imprenditori artigiani, imprenditori di altri settori, titolari di Partita Iva di età superiore ad anni 18 e residenti in Italia.

Per i soci lavoratori dipendenti l'adesione potrà avvenire soltanto in forma collettiva, in conformità ai contratti di lavoro o ai regolamenti aziendali ed anche per tutti i dipendenti del sistema CNA in forma individuale.

I criteri di erogazione delle prestazioni sono quelli previsti nella **scheda di adesione** e nella **guida pratica** che verrà consegnata al socio in seguito alla avvenuta adesione alla linea scelta.

I contributi annui da versare a **MUTUA SALUTE** per aderire ad una delle linee sanitarie sono individuati con delibera dal C.d.A.

ARTICOLO 6

Le prestazioni previste al precedente articolo riguardanti le tre linee sanitarie saranno garantite tramite la stipulazione di apposite convenzioni con primarie Imprese di assicurazioni.

Tali convenzioni avranno durata massima di anni tre, salvo rinnovo.

ARTICOLO 7

Al fine di diffondere il più possibile lo spirito mutualistico e di incrementare l'adesione a **MUTUA SALUTE** sul territorio nazionale, verranno stipulate apposite convenzioni con le strutture locali del sistema **CNA**, con le altre strutture dalla stessa promosse e con quelle realtà imprenditoriali che ne condividano le finalità.

ARTICOLO 8

Il C.d.A., al fine di facilitarne l'operatività, istituisce un Comitato Esecutivo composto dal Presidente e da due Consiglieri, i cui poteri di delega, saranno stabiliti da apposita delibera del C.d.A.

E' prevista la presenza del Segretario.

Il Segretario può anche non essere membro del C.d.A.

ARTICOLO 9

Si delega con delibera del C.d.A. che ne stabilisce i limiti ed i poteri, il presidente ed i

due membri del comitato esecutivo a provvedere per l'apertura di c.c. bancari ed eventualmente postali.

ARTICOLO 10

I membri del C.d.A., dopo tre assenze non giustificate, saranno convocati con lettera raccomandata R/R; se non risponderanno neanche a questa, decadranno da tutte le cariche.

ARTICOLO 11

La presenza alle riunioni del C.d.A. verrà attestata con la firma dell'apposito registro. Ai componenti saranno rimborsate le sole spese sostenute documentate e preventivamente autorizzate. Si ribadisce che tutte le cariche e prestazioni sono gratuite.

ARTICOLO 12

Il C.d.A. darà vita alle seguenti commissioni tematiche:

- a) Archivio storico e patrimonio;
- b) Assistenza ed integrazione mutualistica;
- c) Attività sociali, culturali e ricreative, ricorrenze ed ufficio stampa.

ARTICOLO 13

Per quanto non previsto dal presente regolamento il consiglio di amministrazione provvederà con le apposite delibere alle opportune modifiche o integrazioni, in particolare per dare attuazione al punto b) dell'articolo 4 dello statuto, concernente le attività ricreative, culturali e sportive a favore dei soci.